

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CFA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 95 N.O.I.F., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ROMANUCCI GIANCARLO - NOTA N. 7875/219 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Disc. del 18.9.2014)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pro Calcio Ascoli di Ascoli Piceno e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 15 C.G.S., ASCRITTA AL SUO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

3. RICORSO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 15 C.G.S., - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal calciatore Blazej Srczepan Augustyn:

- accoglie in parte relativamente alla posizione della società Calcio Catania S.p.A. riducendo la sanzione all'ammenda di €2.000,00;
- accoglie in parte in ordine alla posizione del calc. Blazej Srczepan Augustyn riducendo la sanzione all'ammenda di €7.000,00.

Dispone la restituzione di entrambe le tasse reclamo.

4. RICORSO SIG. NICOLA INNOCENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)

5. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITE AI PROPRI TESSERATI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Nicola Innocentin e dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna:

- respinge relativamente alla posizione del sig. Innocentin Nicola;
- accoglie in parte in ordine alla posizione della società Bologna F.C. S.p.A. riducendo la sanzione all'ammenda di €7.000,00.

Dispone incamerarsi la tassa versata dal Sig. Innocentin Nicola e restituirsi quella relativa alla posizione della società Bologna F.C. 1909 S.p.A.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 31 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio